



COMUNE DI ROCCA PRIORA

(Prov. Roma)

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della *Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (di seguito TARSU) o TIA* per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.

Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e possono quindi aver diritto ad una riduzione della *TARSU o TIA*, nella misura prevista dal presente Regolamento.

Art. 2 – Definizione di compostaggio domestico

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare prioritariamente come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 3 – Definizione di utenti

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

Art. 4 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Rocca Priora

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio di propria competenza. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, con la riduzione della TARSU e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

Art. 5 – Albo dei Compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo

autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Art. 6 – Iscrizione all'Albo dei Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, in base a quanto previsto nel successivo art.7, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'Ufficio Igiene e sanità .Il modulo deve pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune che lo invia all'Ufficio Igiene e Sanità del comune. Tale modulo, che ha valenza di autocertificazione, deve essere conforme al modello di cui all'Allegato 1 (Modulo di RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI).

In base all'ordine progressivo di arrivo delle istanze di partecipazione e/o assegnazione in comodato d'uso delle compostiere, l'Ufficio d'Igiene Comunale provvederà ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo dei Compostatori e ad inviare loro una comunicazione scritta contenente il numero progressivo attestante l'avvenuta iscrizione al suddetto Albo.

Per coloro che optano per il comodato d'uso delle compostiere saranno fornite adeguate informazioni sugli orari di apertura al pubblico del Deposito Comunale, dove i cittadini potranno recarsi per provvedere, con mezzi propri, al ritiro delle compostiere, che verranno consegnate fino ad esaurimento scorte.

Art. 7 – Utenze aventi diritto

Gli utenti che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo comunale dei Compostatori sono tutti i cittadini titolari di utenza domestica nel Comune di Rocca Priora, con giardino / orto annesso e che non abbiano insoluti pregressi in termini di *TARSU o TIA*.

Attraverso specifico modulo, tali utenze domestiche dichiarano di:

- a) effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati di proprietà pertinentziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza TARSU o TIA e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;
- b) il numero di componenti del nucleo familiare;
- c) rendersi disponibili per la fase di formazione, nonché per eventuali verifiche che il Comune ritenga opportuno

Art. 8 – Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Art. 9 – Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the,);
- b) gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati,

- legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
 - e) fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere - comunque in piccola quantità);
 - f) cenere di combustione di scarti vegetali;
 - g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.

È da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

È altresì raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.

Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro di raccolta comunale e per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Se ne sconsiglia l'utilizzo e si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri eventuali animali domestici. Tali rifiuti possono tuttavia essere utilizzati nel compostaggio in modeste quantità. Le eventuali eccedenze potranno e dovranno essere conferite al servizio pubblico nel modo più appropriato secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio.

Art. 10 – Rifiuti non compostabili

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 11 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio, contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- b) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da

ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;

- c) tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- d) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- f) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una **distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, scegliendo un sito sufficientemente lontano** da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale è necessario l'assenso di tutti i condomini anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 12 – Riduzione tributaria

Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione annua o nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'albo comunale così come di seguito riportato:

N° COMPONENTI NUCLEO ABITATIVO	RIDUZIONE TARSU
1	€ 20,00
2	€ 25,00
3	€ 30,00
4	€ 35,00
5	€ 40,00
6 o più	€ 45,00

Art. 13 – Altre facilitazioni

Il comune di Rocca Priora si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori quali, ad esempio e non a titolo esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Per il ritiro della compostiera presso il Deposito Comunale il contribuente dovrà esibire al personale addetto al magazzino la comunicazione del numero progressivo di iscrizione all'Albo Compostatori conferito dall'Ufficio Igiene e Sanità.

Art. 14 – Variazioni

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune, predispone un servizio di assistenza presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori.

Per il servizio di assistenza il comune si potrà avvalere del personale specializzato della ditta che effettua la raccolta dei rifiuti solidi urbani, oppure con personale proprio adeguatamente formato.

Durante l'eventuale assistenza a domicilio si verificherà l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei sopralluoghi è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora il sopralluogo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente

regolamento, o che tale attività venga realizzata in modo sporadico, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo sopralluogo.

Art. 15 – Rispetto dell'impegno, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei compostatori

Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Comunale dei Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale dei Compostatori .

Art. 16 – Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori

Art. 17 – Recesso dall'albo compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata all'Ufficio d'Igiene e Sanità indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

Art. 18 – Decadenza dalla riduzione tributaria

La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la TARSU copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

Art. 19 – Organizzazione dell'Albo

L'Albo Comunale dei Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dall'Ufficio Igiene e Sanità del Comune. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso la sede Comunale.

